



**Legge federale** *Avamprogetto*  
**concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a  
destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione  
vincolata per il traffico stradale e aereo**  
**(LUMin)**

**Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del  
Consiglio nazionale del [...]<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del [...]<sup>2</sup>,

*decreta:*

**I**

La legge federale del 22 marzo 1985<sup>3</sup> concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo è modificata come segue:

*Art. 19* Fideiussioni per l'acquisto di mezzi d'esercizio per il trasporto per ferrovia di veicoli stradali accompagnati

<sup>1</sup> Se un'impresa acquista mezzi d'esercizio per il trasporto per ferrovia di veicoli stradali accompagnati, la Confederazione può concedere una fideiussione ai creditori se è nel suo interesse.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale dei trasporti disciplina la forma e le condizioni delle fideiussioni.

**II**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

RS 725.116.2

<sup>1</sup> FF 202X ...

<sup>2</sup> FF 202X ...

<sup>3</sup> RS 725.116.2